



**CONFERENZA DI SERVIZI ACCELERATA: LA PROROGA NEL
DECRETO-LEGGE 14 MARZO 2025, N. 25**

NOTA INFORMATIVA

*A cura dell'Area Attività produttive,
Commercio e semplificazione amministrativa*

Si rende noto che il Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni (c.d. DL PA), attualmente in fase di conversione, è intervenuto, all'art. 10, in materia di conferenza di servizi.

In particolare, il comma 4 del richiamato art. 10 prevede che fino al 31 dicembre 2026 la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si svolga ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.120 (conferenza di servizi c.d. accelerata).

Il citato articolo 13 del d.l. n. 76 del 2020, nella formulazione originaria, ha introdotto in via facoltativa la possibilità di ricorrere a una conferenza di servizi c.d. accelerata, caratterizzata da una riduzione dei termini sia endoprocedimentali che di conclusione del procedimento. Tale disciplina è stata successivamente modificata dall'articolo 14 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, poi, dall'articolo 12 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 5, che hanno, tra l'altro, reso obbligatorio, fino al 31 dicembre 2024, il ricorso alla conferenza di servizi accelerata, qualora sia necessario indire una conferenza decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona.

Ora per effetto del richiamato c. 4 dell'art. 10, **la conferenza di servizi "accelerata" si applica fino al 31 dicembre 2026.**

Si rammenta che ai sensi dell'art. 13 del DL N. 76/2020, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, c. 2, della legge n. 241/1990, le amministrazioni precedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis (forma semplificata e modalità asincrona), con le seguenti modificazioni :

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;

b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, c. 5, l'amministrazione procedente svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, c. 4, della legge n. 241 del 1990 (rappresentante unico delle amministrazioni statali nell'ambito della conferenza simultanea), una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990 (amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini), ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b-bis) in caso di dissenso o non completo assenso, le amministrazioni coinvolte indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai

principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale.

Ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.